



REGOLAMENTO DI ATENEIO SUL RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE ALL'ESTERO DAGLI STUDENTI IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE

D.P. 41/2026

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure concernenti il riconoscimento delle attività che gli studenti dell'Università Kore di Enna svolgono all'estero presso altri atenei - di seguito anche *Istituzioni ospitanti* - nell'ambito del programma Erasmus+ o di altri programmi di scambio o di mobilità internazionale, sulla base di accordi stabiliti dall'Università con l'Istituzione ospitante ed a seguito dei relativi bandi di ammissione indetti dall'UKE.
2. Il presente Regolamento concerne esclusivamente i corsi di laurea e di laurea magistrale.
3. Il termine "studente", ancorché utilizzato per brevità al maschile, deve intendersi indistintamente riferito agli iscritti e alle iscritte all'Università Kore di Enna.

Art. 2 - Elementi costitutivi della mobilità internazionale degli studenti

1. Quando non diversamente specificato, la mobilità internazionale consiste nello svolgimento di un periodo di studio presso Istituzioni universitarie ospitanti aventi sede in uno dei Paesi partecipanti al programma Erasmus+ o ad altri programmi simili.
2. A titolo di esempio, costituiscono attività tipiche in mobilità internazionale:
 - a) la frequenza di corsi di studio;
 - b) lo svolgimento di tirocini formativi pratici e/o valutativi;
 - c) la partecipazione a prove di esame e il loro eventuale superamento;
 - d) l'elaborazione della tesi di laurea magistrale o del documento della prova finale di laurea, o di parte di essi.
3. Sulla base del principio di reciprocità, gli studenti in mobilità internazionale hanno il diritto di accedere gratuitamente a tutte le strutture ed ai servizi della Istituzione estera ospitante in condizione di parità con gli studenti iscritti nella stessa Istituzione universitaria.

Art. 3 - Learning agreement

1. La mobilità internazionale è disciplinata, oltre che dai Trattati, dalle norme di legge e dai relativi provvedimenti di attuazione, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal presente Regolamento, dai bandi che espressamente la riguardano, nonché dal singolo *Learning Agreement for Studies* (di seguito anche semplicemente *Learning Agreement*) che accompagna ogni attività all'estero degli studenti universitari.
2. Il *Learning Agreement*, curato e sottoscritto dal docente Referente Erasmus del competente Consiglio di Corso di studi in UKE, indica gli esami che possono essere sostenuti all'estero in luogo e di pari valore di quelli previsti nel piano di studi di iscrizione. L'indicazione costituisce preventiva asseverazione della piena corrispondenza convenzionale tra il singolo insegnamento in Italia e il singolo insegnamento all'estero, nel reciproco rispetto dell'autonomia universitaria.
3. La piena corrispondenza di cui al comma precedente si riferisce sia ai contenuti che al valore in CFU, secondo il modello europeo ECTS, indipendentemente da eventuali differenze esistenti tra i due insegnamenti asseverati come di pari valore, quali ad esempio il numero dei crediti o delle



ore di attività didattiche assistite, l'organizzazione didattica e qualsiasi altra caratteristica o circostanza, inclusi naturalmente i sillabi ove fossero previsti all'estero.

4. Il *Learning Agreement* può essere concordemente modificato durante il soggiorno all'estero con le stesse modalità e procedure previste per la sua redazione iniziale.

Art. 4 - Valore del Learning agreement

1. Nella sua versione preliminare al soggiorno all'estero o in quella modificata durante il soggiorno, il *Learning Agreement* ha valore di atto ufficiale dell'Ateneo e - unitamente alla documentazione prodotta dall'istituzione estera ospitante, tra cui il *Transcript of Records* nella forma liberamente adottata dall'Istituzione ospitante - fa fede in ordine al pieno ed incondizionato riconoscimento degli esami effettivamente sostenuti all'estero.
2. Nel rispetto dei principi di corrispondenza indicati all'art. 3, è esclusa - al rientro in Italia degli studenti in mobilità internazionale - qualsiasi richiesta, da parte dei docenti del Corso di studi in UKE, di forme palesi o surrettizie di integrazione delle conoscenze e delle competenze acquisite all'estero ai fini della validazione degli esami superati in mobilità internazionale. A puro titolo di esempio, ma non esaustivamente, è esclusa la possibilità di richiedere agli studenti di svolgere attività aggiuntive o sostenere prove d'esame integrative, comunque denominate, agli stessi fini.

Art. 5 - Riconoscimento automatico degli esami sostenuti all'estero

1. Il riconoscimento degli esami sostenuti all'estero è operato, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione, direttamente ed automaticamente dagli uffici dell'Area Didattica e Ricerca, sulla base delle certificazioni e/o attestazioni acquisite dai singoli studenti in mobilità internazionale, rilasciate dagli atenei ospitanti. Eventuali problemi interpretativi sono sottoposti al parere del Kore International Relations Office per i soli aspetti procedurali (KIRO).

Art. 6 - Conversione del voto conseguito all'estero

1. La conversione in trentesimi del voto conseguito all'estero è effettuata in linea teorica sulla base del *Transcript of records*, rilasciato dall'Istituzione universitaria ospitante e presentato dallo studente al rientro in Italia unitamente alle altre certificazioni e attestazioni. In esso è di norma riportata la distribuzione delle frequenze dei voti riscontrata presso la stessa Istituzione, con riferimento - ove previsto dal modello adottato - ai singoli insegnamenti, ai singoli corsi di studio e/o alle singole strutture dipartimentali, eventualmente anche entro uno specifico arco temporale.
2. Data la complessità e l'ampia instabilità delle variabili considerate in linea teorica, ed al fine di assicurare la migliore corrispondenza possibile tra il sistema italiano di valutazione in trentesimi e i sistemi in uso in altri Paesi - i quali normalmente adottano scale più contratte e soglie più contenute di conseguimento del risultato soddisfacente - i competenti uffici dell'Università Kore di Enna procedono alla conversione dei voti conseguiti all'estero utilizzando di norma la "*Tavola generica di conversione*" allegata al presente Regolamento (ALLEGATO A), costituita dalle cinque fasce convenzionali del sistema ECTS oltre quella che indica l'insuccesso all'esame.
3. In sede di conversione in trentesimi, i distinti valori italiani ricompresi in una delle cinque fasce vengono presi in considerazione soltanto quando nei voti assegnati dall'Istituzione ospitante siano presenti a loro volta valori intermedi che ne consentano la corrispondenza. Diversamente, è automaticamente attribuito il più alto voto in trentesimi previsto per la fascia corrispondente.



4. Nella conversione dei punteggi di sistemi esteri che utilizzino frazioni decimali di punto, si procede all'arrotondamento al trentesimo successivo nei casi in cui il valore decimale sia pari o superiore a 0,5.
5. Per i soli casi in cui, nel *Transcript of records*, l'Istituzione ospitante abbia esplicitamente indicato una valutazione ECTS risultante più vantaggiosa per lo studente rispetto a quella derivata dalla *Tabella generica*, i competenti uffici dell'Università adottano automaticamente tale parametro, eventualmente richiedendo il supporto del KIRO e/o del Referente Erasmus del corso di studi interessato.
6. Il supporto del KIRO è in ogni caso richiesto dagli uffici quando la conversione dei voti riguardi Paesi non inclusi nella *Tabella generica* allegata.

Art. 7 - Benefici aggiuntivi in favore degli studenti in mobilità internazionale

1. Su richiesta dello studente che abbia svolto attività in mobilità internazionale, presentata al Centro Linguistico Interdipartimentale Kore entro 30 giorni dal rientro in Italia, il CLIK può accertare e attestare eventuali competenze linguistiche acquisite durante il soggiorno di studio all'estero. La certificazione, se positiva, è trasmessa al Coordinatore del corso di studi interessato ai fini dell'eventuale riconoscimento di crediti aggiuntivi ai sensi dell'art. 10, comma 5, lettere c) e d) del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modificazioni e integrazioni, compatibilmente con il piano del corso di studi interessato.
2. Il positivo compimento di un programma di mobilità internazionale nell'ambito di un semestre, comprensivo del superamento degli esami previsti nel *Learning Agreement*, dà diritto, in sede di determinazione del voto finale di laurea da parte della relativa commissione, all'incremento di 1 punto del voto-base risultante dalla media ponderata, fino ad un massimo di 2 punti nei casi di più periodi in distinti semestri. Il beneficio può essere utilizzato soltanto nel corso di studi nel cui ambito è stata effettuata la mobilità internazionale.

Art. 8 - Previsioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Università e si applica in ogni caso a partire dall'inizio dell'anno accademico 2025-2026.
2. La Tabella generica può essere revisionata ogni anno, a conclusione della sessione estiva degli esami, ai fini della sua utilizzazione nell'anno accademico successivo.
3. Al fine di assicurare la parità di trattamento di tutti gli studenti in mobilità internazionale, gli organi individuali e collegiali dei Dipartimenti e dei Corsi di studio, come previsti nello Statuto, nel Regolamento Generale di Ateneo e nel Regolamento Didattico di Ateneo vigenti, provvedono ad adeguare al presente Regolamento le decisioni concernenti il primo semestre dell'anno accademico di entrata in vigore che eventualmente fossero state assunte in difformità, curandone il procedimento con l'assistenza dell'Area Didattica e Ricerca e del KIRO.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Didattico e degli accordi internazionali sottoscritti dall'Ateneo, nonché la normativa europea in materia di mobilità internazionale.



Tabella generica di conversione dei voti ottenuti all'estero

PAESE	F	E	D	C	B	A
Esito	Fail	Passed	Satisfactory	Good	Very good	Excellent
Frequenze convenz.		10%	25%	30%	25%	10%
Italia	<18	18/21	22/24	25/27	28/29	30/30L
Austria	5	4	4	3	2	1
Belgio	<10	10	11/12	13/14	15/16	17/20
Bulgaria	<2	3	3	4	5	6
Cekia	>3	3	2,5	2	1,5	1
Cipro	<5	5/5.5	6/6.5	7/7.5	8/8.5	9/10
Croazia	1	2	2	3	4	5
Danimarca	<2	2	4	7	10	11/12
Estonia	0	1	2	3	4	5
Finlandia	<1	1	2	3	4	5
Francia	0/9	10	11	12/13	14/15	16/20
Germania	>4	4/3.7	3.6/3.1	3/2.1	2/1.6	1.5/1
Irlanda 1	0/39	40/44	45/49	50/59	60/69	70/100
Irlanda 2	E/F+/F-/F-/G	D+/D/D-	D+/D/D-	C+/C/C-	B+/B/B-	A+/A/A-
Islanda	<5	5/5.99	6/6.99	7/7.99	8/8.99	9/10
Liechtenstein	<3,5	4	4,5	5	5,5	6
Lituania	<4	4/5	6	7	8	9/10
Lussemburgo	<10	10/11.9	12//13.9	14/15.9	16/17.9	18/20
Malta	<45%	45/49%	50/54%	55/69%	70/79%	80/100%
Norvegia	<2	2	3	4	5	6
Paesi Bassi	<5,5	5.5/5.9	6/6.4	6.5/7.4	7.5/8.4	8.5/10
Polonia	<3	3	3.5	4	4.5	6
Portogallo	<10	10	11/12	13/14	15/16	17/20
Regno Unito	<7	7/8	9/10	11/13	14/16	17/20
Regno Unito Scozia	<D3	D3/D1	C3/C2	C1/B2	B1/A4	A3/A1
Romania	<5	5	6	7	8	9/10
Serbia	<6	6	7	8	9	10
Slovacchia	>3	3	2.5	2	1.5	1
Slovenia	<6	6	6	7	8/9	10
Spagna	<5	5/5.99	6/6.99	7/7.99	8/8.99	9/10
Svezia	U	G	G	G	VG	VG
Svizzera	<4	4/4.4	4.5/4.9	5/5.4	5.5/5.9	6
Turchia	0/49	50/59	60/69	70/76	77/86	87/100
Ungheria	1	2	2	3	4	5